

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 296/2022

del 9 dicembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1238]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1917 della Commissione, del 3 novembre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza 2-(4-metilfenossi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetammide nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/120 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

1. al punto 54zze (Decisione 2002/840/CE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

— **32022 D 0120**: Decisione di esecuzione (UE) 2022/120 della Commissione, del 26 gennaio 2022 (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 72)";

2. al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

— **32021 R 1917**: Regolamento (UE) 2021/1917 della Commissione, del 3 novembre 2021 (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 15)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/1917 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/120 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 389 del 4.11.2021, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 19 del 28.1.2022, pag. 72.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

